

Cass. pen. Sez. III, (ud. 21-03-2007) 07-05-2007, n. 17269

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B., nato il (OMISSIS);

C.C., nato (OMISSIS);

MU.Lu., nato a (OMISSIS);

L.A., nato a (OMISSIS);

FI.Ja., nato in (OMISSIS);

F.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Salerno del 28 febbraio - 18 aprile 2006.

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Uditi gli avv.ti Basilio Foti e Maurizio De Feo che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi dei loro assistiti.

la Corte osserva:

Svolgimento del processo

1. M.B., nato il (OMISSIS), C. C., nato (OMISSIS), MU. L., nato a (OMISSIS), L.A., nato a (OMISSIS), F.J., nato in (OMISSIS), e Fl.Ag., nato a (OMISSIS) - meglio specificati in epigrafe - erano imputati, unitamente ad altri non ricorrenti per cassazione, di vari reati analiticamente elencati nell'epigrafe dell'impugnata sentenza della Corte di assise d'appello di Salerno. Segnatamente, con riferimento ai soli imputati ricorrenti per cassazione:

a) M., C. e MU. erano imputati del reato di cui all'artt. 416 c.p. per avere partecipato, ciascuno con ruoli ben delineati, all'associazione per delinquere promossa, diretta ed organizzata da M.B. allo scopo di commettere più delitti in materia di sfruttamento della prostituzione di donne extracomunitarie, anche minorenni, acquisto e tratta di persone, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, violenza sessuale e utilizzazione di documenti falsi per trasferimenti delle vittime, nonché delitti in violazione della L. 6 marzo 1998, n. 40 sull'immigrazione dello straniero (in Salerno, Napoli, Caserta, Torino e Bari fino a dicembre 2003);

b) M., C. ed i due F. erano imputati del reato di cui all'art. 81 cpv., art. 61 c.p., n. 2, art. 601 c.p., commi 1 e 2, e art. 110 c.p. perchè, nell'ambito dell'associazione suddetta ed in concorso con F.J. e Fi.Ar. per quanto riguarda la "vendita" delle giovani Ma. e Mi., commettevano tratta di ragazze, anche minorenni, provenienti dai paesi dell'Est, ed in particolare dalla Romania e dall'Albania, inducendole mediante inganno a fare ingresso ed a soggiornare nel territorio dello Stato e costringendole poi, dopo averle ridotte in schiavitù o in condizione analoga alla schiavitù, a trasferirsi al suo interno da una località all'altra al fine di far esercitare loro la prostituzione;

in particolare M.B. alienava A. a D., suo connazionale, per la somma di 1000,00 Euro, e Ma. e Mi. a F.J. detto N. ed a Fi.Ar., per la somma di 2000,00 Euro ciascuna; altresì sempre M.B. costringeva Mi. a pagare una somma tra i 1000,00 e i 2000,00 Euro per restituirle la sorella minore I. (in Salerno ed altrove nel territorio nazionale fino al dicembre 2003);

c) M., C. e MU. del reato p. e p. dall'art. 600 c.p. perchè, quali membri dell'associazione di cui al capo a), riducevano in schiavitù o comunque in una condizione analoga alla schiavitù, più ragazze straniere, anche minorenni, tra cui B.A.M., N.A., Ma., Mi., Di. e Al., queste ultime due anche in stato di gravidanza, mantenendole in uno stato di totale e continua soggezione fisica e psicologica al proprio potere di disposizione, costringendole a prestazioni sessuali con terzi dietro corrispettivo in denaro, e sfruttandone quindi la prostituzione (in Salerno, Napoli, Torino ed altrove nel territorio nazionale fino al dicembre 2003);

d) M., C., MU. e L. erano imputati del reato di cui agli artt. 600 bis c.p. perchè, quali membri dell'associazione di cui al capo a), inducevano e sfruttavano la prostituzione delle minorenni B.A.M., N.A., Ma., Mi., Di. e Ax.Al., queste ultime due anche in stato di gravidanza, costringendo le stesse a prostituirsi sulla strada litoranea di Salerno ed altre località del territorio nazionale (Napoli - Torino), con guadagno giornaliero da parte delle predette, variabile dai 250,00 ai 1000,00 Euro cadauna, di cui sistematicamente si appropriavano, con l'ausilio, in particolare, di L.A. che le accompagnava e le riportava sistematicamente dai luoghi del meretricio, controllandone nel frattempo i movimenti, e ricevendo rispettivamente per tale attività la somma giornaliera di 40,00/50,00 Euro; con l'aggravante di cui all'art. 600 sexies c.p. per essere stato il reato commesso da persone già legate alle predette minori da rapporto sentimentale e di convivenza e nella qualità di parente entro il quarto grado e di persone cui le minori erano state affidate dai loro genitori per ragioni di lavoro da svolgersi nel territorio italiano (B.A.M., cugina di C.C. e C.M.) (reato commesso in Salerno, Napoli Torino, dal settembre-ottobre 2002, fino al dicembre 2003);

d1) M. e C. erano imputati del reato di cui agli artt. 81 cpv e 600 bis c.p. perchè quali membri dell'associazione di cui al capo a), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, inducevano e sfruttavano la prostituzione di C.M.C., minorenne, trovandole un posto dove esercitare la prostituzione, procurandole i profilattici e facendosi consegnare dalla stessa i proventi del meretricio;

il M. anche minacciandola di fare del male a lei ed alla sua famiglia qualora si fosse rifiutata (in Torino nel febbraio 2003);

e) F.J. e FI.Ar. dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 600, 600 bis, 609 bis c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3 perchè in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riducevano in schiavitù o comunque in condizione di soggezione continuativa analoga alla schiavitù, diverse ragazze provenienti dall'Est europeo, anche minorenni, come Mi. e Ma., mantenendole in uno stato di totale e continua soggezione fisica e psicologica al proprio potere di disposizione, costringendole a prestazioni sessuali con terzi dietro corrispettivo in denaro, nonchè abusandone sessualmente, il tutto al fine di fare loro esercitare la prostituzione, inducendole e costringendole al meretricio, nonchè agevolandone la commissione, provvedendo all'accompagnamento, vigilanza, sistemazione logistica e controllo delle stesse, dalle quali pretendevano i relativi proventi; la riduzione allo stato di soggezione veniva attuata mediante violenza fisica (tutte le ragazze venivano picchiate in special modo appena arrivate), ripetute minacce di morte per loro ed i propri familiari, inganni, abuso di una situazione di inferiorità fisica e psichica, costrizione a prestazioni sessuali contro la loro volontà e mediante la promessa di somme di denaro o di altri vantaggi (reato commesso in Milano e Torino in data antecedente all'ottobre 2003 fino al dicembre 2003);

f) M., C. e MU. erano imputati del reato di cui alla L. n. 40 del 1998, art. 12, commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 5 così come modificata dal D.P.R. n. 54 del 2002 e L. n. 189 del 2002, art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv. c.p., perchè al fine di trarne profitto anche indiretto e per realizzare i reati di cui sub b), c), d) ed e) ponevano in essere attività dirette a procurare e favorire l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato delle minori B.A.M., N.A., R., Ma., Mi., Di., Al. e di altre giovani donne extracomunitarie, in violazione delle disposizioni della L. n. 40 del 1998, trattandosi di ingresso realizzato in forma clandestina e/o avvalendosi di documenti falsificati, contraffatti o alterati, con lo scopo di destinare le stesse alla prostituzione ed al loro sfruttamento, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sottoponendole a trattamento inumano e degradante; altresì al fine di agevolare la permanenza dei componenti dell'organizzazione e delle ragazze vittime all'interno del territorio dello Stato, così da favorirne il loro sfruttamento, si adoperavano per ottenere falsi permessi di soggiorno attraverso false assunzioni al lavoro (reato commesso in Salerno e territorio nazionale da un'epoca prossima alla fine dell'anno 2002 ed inizi del 2003, fino al dicembre 2003);

f) M. e C. erano imputati del reato di cui alla L. n. 40 del 1998, art. 12, commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 5, così come modificata dal D.P.R. n. 54 del 2002 e L. n. 189 del 2002, art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv. c.p. perchè quali membri dell'associazione di cui al capo a), al fine di trarne profitto anche indiretto e per realizzare il reato di cui sub d1) ponevano in essere attività dirette a procurare e favorire l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato della minore C.M.C., in violazione delle disposizioni della L. n. 40 del 1998, trattandosi di ingresso realizzato in forma clandestina, con lo scopo di destinare la stessa alla prostituzione, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sottoponendola a trattamento inumano e degradante;

altresì al fine di agevolare la permanenza della ragazza all'interno del territorio dello Stato, così da favorirne il suo sfruttamento, la ospitavano nel loro alloggio (in Torino nel febbraio 2003);

g) M., C., MU. e L. erano imputati del reato di cui all'art. 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 4, commi 5 e 8, art. 4, commi 1 e 7, per aver reclutato cittadine extracomunitarie di origine rumena e albanese, al fine di fare loro esercitare la prostituzione, inducendole al meretricio e agevolandone la commissione, provvedendo all'accompagnamento, vigilanza, sistemazione logistica e controllo delle stesse, dalle quali pretendevano i relativi proventi; in particolare il L. forniva il proprio supporto con mezzi automobilistici provvedendo ad accompagnare le ragazze sul posto ove dovevano prostituirsi, e dopo aver vigilato su di loro le riaccompagnava nei rispettivi alloggi (reato commesso in Salerno e territorio nazionale da un'epoca prossima alla fine dell'anno 2002 ed inizi del 2003, fino al dicembre 2003);

h) M., C. e MU. erano imputati dei reati p. e p. dall'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4, e art. 110 c.p., perchè costringevano contro la loro volontà mediante violenza, minaccia, abuso di autorità e determinando uno stato di soggezione fisica e psichica delle vittime, con le modalità descritte nei capi che precedono, diverse ragazze anche minorenni, tra cui B.A.M., N.A.M., Mi., R.G., U.V. detta M., Ni., ed altre allo stato non identificate, a compiere e a subire atti sessuali tramite prostituzione;

i) M., C. e M. erano imputati del reato di cui all'art. 605 c.p. perchè quali membri dell'associazione di cui al capo a), privavano della libertà personale diverse ragazze, anche minorenni, tra cui B.A.M., N.A., Ma., Mi., G.R., U.V. detta M. ed altre allo stato non identificate, al fine di indurle alla prostituzione, mantenendole chiuse all'interno di appartamenti, sempre sotto il controllo di qualche componente dell'organizzazione, impedendo loro di uscire se non accompagnate o per andare a prostituirsi, e provvedendo a tutte le loro necessità senza permettere loro di poterlo fare da sole (reato commesso in Salerno e territorio nazionale da un'epoca prossima alla fine dell'anno 2002 ed inizi del 2003, fino al dicembre 2003);

l) M. era imputato del reato di cui agli artt. 110 e 605 c.p. perchè in concorso con Ma.Da. privava della libertà personale A.B., facendola salire sull'autovettura Opel Zafira tg. (OMISSIS), appositamente noleggiata, al fine di condurla fuori dal territorio italiano, senza il suo consenso e impedendole libertà di movimento (in Nola il 28 ottobre 2003);

m) M. era imputato del reato p. e p. dall'art. 609 bis c.p. perchè costringeva B.A.M. a subire un rapporto sessuale completo contro la sua volontà (in Napoli, in data compresa tra il settembre ed il dicembre 2002);

n) omissis;

o) M. e C. erano imputati del reato di cui agli artt. 110, 477, 482 c.p. perchè si adoperavano per contraffare e/o alterare documenti di identità (passaporti, carta di identità, patente di guida) al fine di procurare l'ingresso illegale in altre nazioni europee in favore dei componenti dell'organizzazione stessa e delle ragazze vittime, di cui alcune minori (reato commesso in Salerno e territorio nazionale dal mese di giugno 2003, fino al dicembre 2003);

p) MU. era imputato del reato di cui alla L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14 per avere quale membro dell'associazione di cui al capo a), detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, per potenziare la forza di intimidazione, con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare le attività illecite del sodalizio (in Torino, febbraio-marzo 2003);

q) M. era imputato del reato p. e p. dall'art. 612 cpv. c.p. in relazione all'art. 339 c.p., L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14 per avere detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, e averla usata per minacciare A.B. puntandogliela alla tempia al fine di impaurirla e di costringerla a

sottostare alle sue volontà ed in generale a lavorare per l'organizzazione (in Napoli dall'aprile al dicembre 2003);

r) M. e L. erano imputati del reato di cui agli artt. 81 cpv., L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14 per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quali membri dell'associazione di cui al capo a), detenuto e portato in luogo pubblico, armi da sparo, per potenziare la forza di intimidazione, con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare le attività illecite del sodalizio (in Salerno e altrove nel territorio nazionale in epoca prossima alla fine dell'anno 2002 ed inizi del 2003, fino al dicembre 2003).

2. Si procedeva con rito abbreviato ed il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno con sentenza emessa in data 17 febbraio 2005 dichiarava in particolare:

M.B. colpevole dei reati ascrittigli ai capi a), b), c) - in esso assorbiti quelli di cui ai capi i) ed l) -, d), d1), f), f1), g), m), o), q);

C.C. colpevole dei reati ascrittigli ai capi a), b), c) - in esso assorbito quello di cui al capo i) -, d), d1), f), f1), g), o);

MU.Lu. colpevole dei reati ascrittigli ai capi a), b) c) - in esso assorbito il reato di cui al capo i) -, d), f), g), p);

L.A. colpevole dei reati di cui ai capi: a), d) esclusa l'aggravante di cui all'art. 600 sexies c.p., g) escluse le ipotesi di reclutamento ed induzione alla prostituzione, r) escluso il concorso di persone con M.B.;

F.J. colpevole dei reati di cui ai capi b) ed e) esclusi il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. e il delitto di induzione alla prostituzione;

FI.Ag. colpevole dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione rubricati sub e).

Concedeva, in particolare, agli imputati Mu., L., F. J. e Fi.Ag. le attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle aggravanti contestate, e riuniti detti reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione del rito il G.I.P. - oltre alle ulteriori pronunce accessorie e consequenziali - in particolare condannava:

il M. alla pena di anni otto mesi otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa; il C. alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa; il MU. alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa; il L. alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed Euro 10.000 di multa;

F.J. alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa; FI.Ag. alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Quanto ai fatti di causa e alle indagini svolte il g.i.p. narrava che il 4 aprile 2003 agenti della Polizia Stato di Salerno identificavano due giovani prostitute ferme lungo la via Litoranea all'altezza del Villaggio del Sole in Pontecagnano (SA); gli accertamenti radiografici appuravano che una di esse, B.A.M., aveva un'età inferiore agli anni 18 e che risultava già destinataria di un provvedimento di espulsione emesso il 17.2.2003 dal Questore di Torino. La predetta iniziava a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando un'estesa organizzazione dedita alla tratta di giovani donne dai

paesi dell'Est le quali, una volta giunte in Italia, con il miraggio di un lavoro onesto, venivano avviate alla prostituzione.

Ciò innescava una laboriosa indagine svolta sull'asse Salerno/Torino che consentiva di pervenire all'incriminazione degli imputati indicati in epigrafe, nonché altri, per i reati ivi contestati.

In sintesi la B. riferiva di essere originaria di (OMISSIS), un piccolo paese rumeno, e di avere deciso di tentare una nuova vita in Italia indotta non solo dall'estrema povertà nella quale viveva al suo paese, ma anche delle lusinghe di C. C., suo cugino nonché fidanzato di A.A., una sua amica; di essere partita prima del Natale 2002 a bordo di un'auto in compagnia di Al., di tale A. e di un altro uomo;

di avere incontrato a Roma un albanese di nome I. (il M.) che già durante il viaggio aveva contattato Al..

Costui aveva consegnato del denaro all'autista e preso in consegna i passaporti delle giovani che erano state condotte a Napoli, in un appartamento sito nei pressi di piazza (OMISSIS). Erano già colà ospitati C.M., fratello di C.C. ed un'altra ragazza, U.M.. Dopo due giorni C.C. portava presso l'abitazione altre tre ragazze Ma., Cl. e Di., quest'ultima in avanzato stato di gravidanza.

Le ragazze erano tenute in uno stato di segregazione e sottoposte ad ogni genere di violenza (picchiate per un'intera notte, bruciate in più parti del corpo con mozziconi di sigaretta) nonché controllate con una telecamera. M.I. e C.C., senza mezzi termini, spiegavano loro che dovevano dedicarsi alla prostituzione consegnando un promemoria contenente i prezzi da richiedere ai clienti a seconda delle prestazioni offerte. Il luogo di lavoro era la litoranea sud di Salerno dove giungevano in treno ed in taxi dopo che M.I., le aveva accompagnate dall'abitazione alla stazione di Napoli.

Alla fine del turno tale L.A. le prelevava dal luogo di lavoro, conducendole fino a Napoli a bordo di una Skoda Felicia.

Costui riceveva dalle ragazze 50,00 Euro ed, a volte, qualche prestazione sessuale. L'incasso della serata era consegnato a C.C.. Peraltro tale M. ne controllava continuamente le mosse sicchè era impossibile trattenere qualcosa per sè, ed infatti ella, a fronte dei 12.000,00/13.000,00 Euro guadagnati in quei mesi, era riuscita a spedire a casa solo 200,00 Euro.

Allorquando aveva saputo che la sua amica A. era stata "venduta" da M.I. ad un altro albanese di nome Le., aveva tentato di fuggire, ma era stata bloccata, malmenata e spedita a Torino sotto il controllo di un altro albanese di nome Li., che in un'occasione l'aveva violentata e che si avvaleva dell'aiuto di altri due albanesi. A Torino abitava in corso (OMISSIS) e si prostituiva in corso (OMISSIS). Aveva anche tentato, una volta, di fuggire grazie alla complicità di un cliente che si era invaghito di lei, ma Li. (Mu.II.) l'aveva individuata, aveva malmenato il cliente e l'aveva ripresa sotto il suo ferreo controllo rinchiudendola in casa per tre giorni e richiamando a Torino M..Ia..

A seguito di una rissa con altre prostituta rumene, Li. e C.C. venivano arrestati ed ella riceveva un decreto di espulsione; così ritornava in compagnia di M..Ia. a Napoli.

In data 25.8.2003 la B. riconosceva, in sede di ricognizione fotografica, L.A., Li. (Mu.II.), i due suoi amici H.A. e Mu.Ge., nonché C.C., suo cugino, e I. (M.B.). Riconosceva anche in Mu.Lu. il fratello di Mu.II. (ossia di Li.) che la controllava in Torino. Tali dichiarazioni venivano confermate al pubblico ministero ed in sede di incidente probatorio il 30.6.2003 e 2.7.2003 nel corso del quale

la B. aggiungeva di essere stata violentata anche da M.I. dopo circa un mese dal suo arrivo nella casa napoletana di Piazza (OMISSIS).

L'indagine si avvaleva anche della collaborazione di altre ragazze, parimenti avviate con la forza alla prostituzione.

N.A., anch'ella nata a (OMISSIS), riferiva di essere stata contattata in patria da A., del viaggio fino in Italia, della segregazione ad opera di M.I. e C.C. nella casa di Napoli di Piazza (OMISSIS) ove si trovavano già la B. (A.) e Ma., delle percosse subite con il connesso stato di segregazione e del meretricio esercitato lungo la litoranea con A. che, per un verso, si prostituiva anch'ella e per l'altro la controllava ritirando i suoi incassi e consegnandoli a M. I. o a C.C., della verginità perduta nel corso del primo incontro sessuale a pagamento svoltosi sulla litoranea di Salerno. Anch'ella, come la B., si prostituiva in auto oppure all'interno dell'Hotel (OMISSIS). M.I. aveva anche picchiato più volte sia lei che Ma. perchè non soddisfatto dei loro guadagni sicchè costoro avevano dovuto ricorrere all'aiuto di An. che guadagnava di più e che cedeva alla compagne di sventura parte del suo ricavato per evitare loro il pestaggio.

Precisava di prostituirsi con il nome di Ro., come già in precedenza riferito dalla B.. Anch'ella confermava il ruolo del L.A. che percepiva 50,00 Euro a sera per riaccompagnarle a Napoli e che una volta aveva goduto dei favori sessuali di Ma.. Aveva smesso di prostituirsi allorquando una pattuglia di carabinieri l'aveva condotta in un centro di prima accoglienza dal quale era una prima volta fuggita in compagnia di An. facendo ritorno a Napoli dal C.C. ove aveva trovato anche M.I. ed un'altra ragazza di nome Ra.. Erano rimaste segregate in quella abitazione circa tre mesi anche perchè i componenti dell'organizzazione mostravano di non fidarsi più di loro; infine era stata trasferita, con l'intervento di altri due albanesi, presso un'altra abitazione. Anch'ella riconosceva il M.B., il C.C. ed il fratello C.M.. A sua volta U.V. detta M., anch'ella nata a (OMISSIS) il 22.9.1984, riferiva di essere giunta in Italia nell'agosto del 2002 con la sua amica A.A. e C.C. avendo accettato la proposta rivoltagli da quest'ultimo di prostituirsi dividendo il guadagno. Sennonchè giunta a Napoli ed indotta a prostituirsi in litoranea sotto il vigilante controllo di A. A., anch'ella prostituta, era stata costretta a cedere al C. C. tutto il guadagno potendo trattenere per sè solo pochi Euro che spediva a casa.

S.E., albanese, giunta in Italia nel 1999 con M. B. (i.e. L. o I.), riferiva di avere esercitato il meretricio per conto dello stesso fino al 2003 allorquando aveva subito un intervento chirurgico all'utero. Aveva conosciuto alcuni amici di Ia., come C.C., fidanzato di A.A., ed altri suoi cugini - Li., Ge. e Lu. - che svolgevano la stessa attività di sfruttamento in Torino.

G.R., nata a (OMISSIS), riferiva di avere già esercitato la prostituzione in Italia fino al giugno 2003.

C.M.C., detta C., era nata a (OMISSIS), ed era anch'ella arrivata in Italia per il tramite di C. C. ed era stata "affidata" a Li., a Torino. Una volta giunta nell'abitazione di via (OMISSIS), A.A. le aveva spiegato che avrebbe dovuto prostituirsi per conto di Li., Co. e di una terza persona, un albanese di nome I..

Il passaporto era stato trattenuto da C.C. al quale andavano anche i guadagni se non trattenuti dal Li..

Anche A.A., sottoposta a misura cautelare in forza di ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, riferiva di avere conosciuto in patria il C.C., del quale si era innamorata. Costui l'aveva indotta a seguirla in Italia, insieme all' U.V., detta M., ed Al..

A Napoli le aveva presentato M.B., detto I., che aveva finanziato, con un vaglia di 1.200,00 Euro, il loro viaggio.

Si erano sistemati in un appartamento sito alla via (OMISSIS) nei pressi di Piazza (OMISSIS). Al. veniva ceduta a tale D. anche se dopo circa un mese ritornava alla predetta abitazione lamentando le continue vessazioni alle quali era sottoposta, costretta a prostituirsi giorno e notte senza pause.

Aveva così iniziato a prostituirsi sotto il controllo di un'altra ragazza albanese di nome El. che le impartiva disposizioni e riferiva agli sfruttatori. Anch'ella si avvaleva dell'Hotel (OMISSIS) e rincasava con l'auto del L..

I guadagni venivano consegnati a M.I. o a C.C. i quali, a loro volta, asserivano che dovevano pagare il "posto" a tali Al. o Le.. Grazie agli alti guadagni realizzati (circa 1000,00 Euro a sera) ed al legame sentimentale con C.C., le veniva via via riservata nell'organizzazione una sempre maggiore autonomia e così riusciva anche a trattenere per se qualche modesta somma (200,00/300,00 Euro al mese) che inviava a casa oltre a ricevere qualche regalo ed un telefonino. Ciò nonostante in qualche occasione era stata picchiata da M.I., chiaramente il capo dell'organizzazione. Aveva conosciuto B.A., anch'ella avviata alla prostituzione e Li., cugino di M.I., che l'aveva sostituito nel corso di un soggiorno in Albania di quest'ultimo.

Nell'ottobre del 2002 C.C. aveva portato con sé dalla Romania quattro ragazze di nome Ad., Al., Ro. e Lo., tutte acquistate per 300,00 Euro ciascuna tranne Lo. che era stata pagata 500,00 Euro perchè ancora vergine e, a differenza delle altre che venivano cedute a Le. in tal modo riscattando il "posto" sulla litoranea, veniva alloggiata a Napoli a disposizione dello M.I..

Ammetteva di avere invitato la connazionale N.A. in Italia prospettandole un lavoro in un ristorante. Ciò era avvenuto su indicazione di M.I. mentre egli era detenuto ed ella era rientrata in Romania dove era rimasta dal novembre 2002 al febbraio 2003 allorquando si era recata a Torino ed aveva incontrato la B., Ma., Cl. e Ca., oltre che a Li., il loro sfruttatore unitamente a C.C. al quale era rimasta legata. Confermava che il controllo del traffico era passato nelle mani del fratello del Li., detto "il se..".

Era poi tornata a Napoli con A. e Mi.. In questo periodo A. era costretta a prostituirsi dallo M.I. ed era stata sottoposta a vessazioni sempre maggiori. La A. riferiva anche del riscatto di tale Ir. pagato con la somma di 1000,00 Euro, importo consegnato allo M.I. che aveva trattenuto 700,00 Euro per sé mentre 300,00 Euro erano stati consegnati a C.C..

Anche Mi. - unitamente a tale Ma. - si prostituiva per M.I.. La notte del 21.8.2003 le due ragazze erano fuggite per sottoporsi alla protezione di un altro gruppo facente capo a F. J. ed al fratello F..Ag., come si rilevava dalle intercettazioni delle telefonate intercorse tra F.L. e Li. e tra quest'ultimo e M.I.. Così era iniziata la trattativa con F.J. il quale aveva corrisposto i soldi per il riscatto, come si desumeva da una serie di intercettazioni telefoniche, circostanza, peraltro, che il F. ammetteva in sede di interrogatorio ai G.i.p. di Torino. Confermava pure il ruolo del L.A. come sopra tratteggiato. Riconosceva M. I., M.B., Mu.Lu., C.C., e L. A..

Le intercettazioni telefoniche fornivano poi ulteriori riscontri alle suddette fonti testimoniali (le deposizioni delle parti offese) oltre che, a volte, autonomi e significativi elementi di prova che ponevano in luce una fitta rete di collegamenti tra vari personaggi avente ad oggetto il reclutamento di ragazze nell'Est dell'Europa da avviare alla prostituzione nelle aree di Salerno, Torino, Bari, il

successivo controllo asfissiante delle stesse, le cessioni da un esponente all'altro del traffico in esame, i consigli per ottimizzare le prestazioni.

3. La Corte d'assise d'appello di Salerno con sentenza del 28 febbraio - 18 aprile 2006 confermava integralmente l'impugnata sentenza del G.I.P..

Avverso questa pronuncia con tre distinti atti di impugnazione ricorrono per cassazione M.B., C.C., Mu.

L., F.J., Fi.Ar. e L.A..
Motivi della decisione

1. Il ricorso di L.A. è articolato in due motivi.

Con il primo egli denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione anche in relazione a quanto risulta dai verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche e dai verbali di dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio dalle parti offese con specifico riferimento all'ipotesi di partecipazione all'associazione criminosa. Denuncia inoltre la violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione ai requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p..

La motivazione dell'impugnata sentenza si risolve - secondo la difesa del ricorrente - in una acritica analisi, peraltro incompleta, della struttura del reato di associazione per delinquere, sorvolando sulle ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della condotta di partecipazione del ricorrente. In particolare l'impugnata sentenza non pone al vaglio critico la condotta del L., non indica le ragioni di fatto e di diritto che dimostrino che il comportamento dello stesso sia obiettivamente rivelatore di un'adesione all'associazione. Il Collegio si limita esclusivamente a sancire l'importanza fondamentale dell'apporto causale della condotta dell'associato rispetto ai fini perseguiti dal sodalizio criminoso, evitando di analizzare lo specifico ruolo che il ricorrente avrebbe rivestito all'interno dell'associazione stessa.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione anche in relazione a quanto risulta dai verbali di dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio dalle parti offese, con specifico riferimento al reato di prostituzione minorile.

La Corte d'Assise d'Appello pone a fondamento della penale responsabilità del L. in ordine al reato di prostituzione minorile esclusivamente due intercettazioni ambientali, evitando, anche in questo caso, di dare una risposta esaustiva alle obiezioni difensive sollevate.

2. Il ricorso di M.B., C.C. e Mu.Lu. è articolato in quattro motivi.

Con il primo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, in merito alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla B. e dalla N., nonché la manifesta illiceità della motivazione in merito alla valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni delle stesse. Vari elementi sono stati del tutto pretermessi dalla motivazione della sentenza gravata in ordine al giudizio sull'attendibilità delle persone offese e sulla credibilità delle loro dichiarazioni. L'iter argomentativo utilizzato dalla Corte salernitana è difettoso perchè fa sistematicamente riferimento alle dichiarazioni delle persone offese la cui attendibilità avrebbe dovuto invece essere verificata alla luce di elementi di riscontro. In tal modo l'iter argomentativo è capovolto: la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa non vengono valutate alla luce degli altri elementi processuali,

ma sono questi ultimi a venire irragionevolmente svalutati in favore delle dichiarazioni delle persone offese.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.

In sede di motivi d'appello la difesa aveva denunciato l'inattendibilità delle dichiarazioni sul punto di B.A.M. la quale aveva prima dichiarato ai CC di Salerno in data 8.5.2003 di avere conosciuto in Romania C.C. in qualità di amico; poi in sede di dichiarazioni rilasciate ai C.C. di Salerno in data 1.7.2003 la medesima aveva invece dichiarato che il C.C. sarebbe stato un suo cugino materno di secondo grado.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento con riferimento all'art. 609 bis c.p., reato contestato loro; ciò in ragione della fragilità delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata concessione agli imputati delle circostanze attenuanti generiche, nonché mancanza di motivazione in merito all'entità della pena inflitta (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

3. Con un unico contestuale ricorso F.J. e Fi.Ar. impugnano anch'essi la sentenza della Corte d'assise d'appello di Salerno.

In particolare il ricorso di F.J. è articolato in quattro motivi.

Con il primo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che censura in particolare nella parte in cui, in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente dell'ipotesi di cui all'art. 601 c.p., ha ritenuto che logico ed ineludibile corollario del provato passaggio di prostitute, dietro compenso, da un'organizzazione ad un'altra fosse che le medesime erano ridotte in schiavitù mentre le stesse liberamente avrebbero potuto trasmigrare da un protettore ad un altro; come in effetti era avvenuto secondo quanto risultava dagli atti processuali in relazione allo sfruttamento di Ma. e Mi. da parte di F.J..

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione, o contraddittorietà e d'illogicità della stessa sentenza in ordine alla ritenuta aggravante della minore età delle parti offese.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la mancata motivazione in ordine alla dedotta doglianza (in appello) di eccessività della pena.

Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al dedotto vizio di errato calcolo della pena. Contesta che il primo Giudice abbia aumentato la pena anche per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. per il quale invece era stato assolto.

Il ricorso di Fi.Ar. si articola in un unico assai ermetico motivo con cui denuncia l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al calcolo della pena quanto all'aumento per il favoreggiamento.

4. In via preliminare va confermato il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza formulata dal difensore del ricorrente L., avv. De Caro Agostino, il quale - a differenza dei difensori degli altri imputati - ha aderito all'astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie penali degli avvocati

proclamata per i giorni 21, 22 e 23 marzo 2007 dall'Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 7 marzo 2007. Deve in proposito rilevarsi che la Corte costituzionale (sent. n. 171 del 1996) ha chiarito che "l'astensione da ogni attività defensionale non può configurarsi come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost.", precisando che l'astensione dalle udienze degli avvocati costituisce invece manifestazione incisiva della "dinamica associativa" volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo.

Risulta quindi che quello che in termini empirici viene denominato "sciopero" degli avvocati non è riconducibile alla specifica tutela costituzionale dell'art. 40 Cost. che eleva a diritto lo sciopero in senso proprio; ma si tratta di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.).

L'esercizio di questa libertà di astensione collettiva incontra un duplice limite.

Da una parte - come ha sottolineato C.cost. n. 171 del 1996, cit. - vi sono "altri valori costituzionali meritevoli di tutela". Vengono così in evidenza - ha precisato la Corte costituzionale nell'indicata pronuncia - i diritti fondamentali dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della frizione giurisdizionale, in specie il diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost., nonché i principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione; sicché "quando la libertà degli avvocati e procuratori si eserciti in contrasto con la tavola di valori sopra richiamata, essa non può non arretrare per la forza prevalente di quelli". Occorre pertanto un necessario bilanciamento, ad opera del giudice, di altri valori costituzionali, ai quali si è aggiunto - dopo la cit. pronuncia della Corte - quello della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), che esalta - come limite - il rilievo speciale che già la L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lett. a), dava ai "processi penali con imputati in stato di detenzione", essendo sotto questo aspetto incompressibile il diritto dell'imputato detenuto ad una rapida definizione del processo;

diritto che quindi fa aggio sulla libertà degli avvocati di astenersi collettivamente dalle udienze.

Inoltre - come ulteriore limite - occorre tener conto del dispositivo additivo della citata pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, commi 1 e 5, nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza. Occorre quindi in particolare il rispetto della delibera del 4 luglio 2002 con cui la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha adottato la "Regolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati e procuratori legali" in attuazione della L. 11 aprile 2000, n. 83, art. 2.

Nella specie - quanto al primo limite - la dichiarazione del difensore del ricorrente L., libero, di adesione all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze penali è resa in un processo che vede altri imputati detenuti, i cui difensori non hanno reso analoga dichiarazione ed anzi i difensori presenti hanno chiesto che fosse celebrato il processo. Il diritto degli altri imputati ricorrenti detenuti ad una rapida definizione del processo in ragione del principio costituzionale della sua "ragionevole durata" (art. 111 Cost., comma 2) prevale - nel necessario bilanciamento di cui si diceva - sulla concorrente libertà degli avvocati di astensione collettiva dalle udienze. L'esigenza poi di trattazione unitaria dei tre ricorsi contro la medesima sentenza impugnata consente di escludere che la posizione del L. possa essere stralciata.

Inoltre - quanto al secondo limite - l'art. 4, comma 1, lett. b), della citata "Regolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati e procuratori legali" prevede che si celebri il processo ove lo richieda l'imputato in stato di detenzione malgrado l'astensione del suo difensore, di fiducia o d'ufficio; ipotesi questa da ritenersi comprensiva della richiesta, di analogo contenuto, fatta dal difensore dell'imputato detenuto.

Pertanto non può ritenersi legittimamente impedito il difensore del L., nè può essere accolta la richiesta di rinvio dell'udienza.

5. Il ricorso del ricorrente L. - i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente - è infondato.

Come questa Corte (Cass., sez. 2^a, 15 ottobre 2004, Andreotti) ha già affermato in tema di associazione per delinquere, integra la condotta di partecipazione l'esplicazione di attività omogenee agli scopi del sodalizio, apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza ed al rafforzamento dello stesso, da parte del soggetto che ne sia stato accettato e in esso sia stabilmente incardinato con l'assunzione di determinati e continui compiti, anche per settori di competenza.

Nella specie da una parte l'impugnata sentenza ha dato atto della piena consapevolezza della struttura associativa che discendeva dalla conoscenza di chi l'organizzava e la gestiva, nonchè dello stato di segregazione delle ragazze indotto dai medesimi che in precedenza ne avevano organizzato l'introduzione nel territorio italiano.

Il L. poi sapeva che le ragazze per liberarsi dovevano versare un "riscatto"; ciò a conferma dello stato di riduzione in schiavitù in cui versavano. L'apporto del L. all'associazione era poi consistito nell'accompagnare le ragazze dal luogo di prostituzione a casa alla fine del "turno di meretricio" e per tale attività percepiva un compenso.

L'impugnata sentenza da poi atto del rapporto sott'ordinato del L. in particolare al C.C. che in alcune occasioni lo aveva rimproverato per il suo comportamento con le ragazze.

La Corte territoriale ha poi puntualmente motivato anche in ordine alla circostanza che il L. conosceva la minore età di alcune di tali ragazze; ciò risultando dal contenuto delle intercettazioni ambientali.

Si tratta nel complesso di valutazioni di merito che la Corte d'appello ha fatto con motivazione sufficiente e non contraddittoria, non censurabile in sede di giudizio di cassazione.

Infatti il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e), sussiste solo allorchè essa mostri, nel suo insieme, un'intrinseca contraddittorietà ed un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della e l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata.

La denuncia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove,

controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una inammissibile rinnovazione del giudizio di merito; nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento; sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte.

6. Parimenti infondato è il ricorso del M., del C.C. e del Mu., i cui quattro motivi possono essere trattati congiuntamente.

Quanto al M. ed al C.C. l'impugnata sentenza si fonda soprattutto sulle dichiarazioni accusatorie delle giovani B. e N., minori, che hanno offerto pieno riscontro delle tesi accusatorie. Le loro dichiarazioni hanno consentito di scoprire una ramificata organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione attraverso il reclutamento di straniere e la loro sostanziale riduzione in schiavitù, elementi questi confermati da altre parti lese (in tutto sette nel procedimento) e da una capillare attività di intercettazione telefonica ed ambientale con connesse operazioni di polizia. Il continuo e sistematico controllo delle ragazze ed il loro quotidiano sfruttamento, unitamente alla disponibilità che di esse avevano i sodali dell'associazione, consegnandole e "cedendole", come fossero delle "cose" oggetto di proprietà, integra poi il reato di riduzione in schiavitù.

In particolare la Corte territoriale ha accertato che le ragazze si trovavano nell'esclusiva signoria degli imputati ricorrenti, incapaci di alternative ed economicamente sfruttate tanto che, per sottrarsi al giogo cui erano sottoposte, erano costrette a versare loro un riscatto. La impugnata sentenza ha fatto riferimento in particolare all'avvenuta "vendita" di Ma., Mi. ed Ir.;

nonchè alla induzione alla prostituzione della giovane Ch..

Va in proposito ribadito (cfr. Cass., sez. 3^a, 19/02/2004 - 5/05/2004, n. 21019) che la nozione di "condizione analoga alla schiavitù", contenuta nella previgente disposizione di cui all'art. 600 c.p., richiama la particolare situazione di fatto di una persona, che venga ridotta in una condizione simile a quella di una "res" posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da eccedere gli effetti della mera condotta di induzione alla prostituzione mediante violenza e da comprimerne significativamente la libertà personale, attraverso la privazione della capacità di determinarsi autonomamente.

Peraltro la nuova figura di reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, prevista dalla L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 1 si pone in rapporto di continuità normativa con quella delineata dall'art. 600 c.p., avendo la nuova disciplina soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi dalla Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723 (cfr. Cass., sez. 6^a, 23/11/2004 - 4/01/2005, n. 81).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 600 c.p. è sufficiente la coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una "res", oggetto di diritti patrimoniali, e la consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servizi, a essere prestata, ceduta o venduta (cfr. Cass., sez. 3^a, 12/04/2005 - 22/09/2005, n. 33757).

E' poi possibile il concorso tra il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 7, configurabile a carico di "chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni"; e ciò non solo perchè l'associazione per delinquere abbia come reati-fine anche reati diversi da quelli attinenti alla prostituzione, come, nella specie, il reato di riduzione in schiavitù, ma anche perchè la L. n. 75 del 1958, il citato art. 3, n. 7, stando alla sua letterale formulazione non configura un vero e proprio reato associativo, ma presuppone, piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa per individuare come autonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell'altro, rechino vantaggio alla medesima organizzazione (Cass., sez. 1^a, 11 dicembre 2002, Ugbo).

Per il concorso formale tra i reati di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) e di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4) cfr. anche Cass., Sez. 5^a, 4/04/2002 - 12/07/2002, n. 26636.

Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù può poi concorrere con quello di tratta di persone di cui all'art. 601 c.p., disposizione questa che è stata riformulata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 2.

Attualmente la condotta materiale di tale reato consiste nella induzione mediante inganno o nella costrizione mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, allorchè la persona su cui tale azione è svolta versa nelle condizioni di riduzione in schiavitù cui all'art. 600 c.p. o è destinata a ritrovarsi in queste condizioni.

Nella specie i giudici di merito hanno accertato, a mezzo delle dichiarazioni delle parti offese nonchè delle intercettazioni, che gli imputati organizzavano il trasferimento in Italia, peraltro in violazione delle prescrizioni sull'immigrazione, di giovani donne soprattutto rumene per avviarle alla prostituzione, sfruttandone il meretricio, e tenendole in una condizione di assoluto assoggettamento. E' risultata una condizione di fatto, in cui un individuo ha il potere pieno e incontrollato su un altro; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento sì da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti, tali da comprimerne in modo significativo la capacità di autodeterminarsi. Le dichiarazioni della parte offesa poi hanno fornito la prova anche della violenza sessuale subita ad opera del M..

La sentenza impugnata si è fatta carico inoltre anche di verificare i presupposti dell'aggravante di cui all'art. 600 sexies c.p., essendo il C.C. cugino della B.. Quanto al Mu. l'impugnata sentenza riferisce delle effettuate intercettazioni ambientali e delle dichiarazioni delle ragazze avviate alla prostituzione, le quali avevano riferito che il Mu. le controllava assiduamente durante il meretricio.

Il rapporto poi con il fratello Li., al quale in un caso diede l'allarme per la sparizione di una delle ragazze dalla casa dove erano tenute, mostrava poi ulteriormente la piena adesione del ricorrente al progetto associativo. Le ragazze hanno concordemente riferito di essere state sottoposte ad un regime di violenze, a volte anche sessuali, e di minacce, di essere state private dei loro documenti,

indotte alla prostituzione, impossibilitate a liberarsi dal giogo se non dietro pagamento di un riscatto.

In conclusione a fronte di una motivazione sufficiente e non contraddittoria della sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di cassazione, c'è da parte della difesa dei ricorrenti una mera diversa valutazione del materiale probatorio che non vale a scalfire il puntuale, diffuso e dettagliato impianto argomentativo della sentenza stessa.

Quanto infine alla mancata concessione delle attenuanti generiche al M. ed al C.C. va ribadito (Cass., sez. 1^a, 4 novembre 2004, Palmisani) che la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

7. Anche il (terzo) ricorso di F.J. e Fi.Ag. è infondato, salvo che nella parte relativa alla quantificazione della pena detentiva per il primo. Quanto alla posizione di F.J. ha osservato la Corte territoriale che logico ed ineludibile corollario del comprovato passaggio di prostitute, dietro compenso, da un'organizzazione ad un'altra è che le medesime fossero ridotte in schiavitù perchè altrimenti liberamente avrebbero potuto trasmigrare da un protettore ad un altro. E che il passaggio vi sia stato non è contestato neppure dall'imputato oltre che chiaramente rilevabile dalle eseguite intercettazioni telefoniche. In particolare la Corte d'appello ha puntualmente motivato in ordine al coinvolgimento dell'imputato nella "vendita" di Ma., Mi. ed Ir., come anche in ordine alla minore età di alcune di esse. L'affermazione della difesa del ricorrente secondo cui le ragazze sarebbero potute liberamente trasmigrare da un protettore ad un altro e si sarebbero offerte al F. che offriva loro di lavorare con un maggiore vantaggio economico rimane al livello di mera contrapposizione nella lettura delle risultanze istruttorie, mentre l'impugnata sentenza si sottrae a censure in quanto assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

C'è poi da considerare che qualora l'imputato, nei motivi di appello, si dolga della eccessività della pena, viene attuata, da parte sua, una sollecitazione al giudice di secondo grado, tendente a far rivalutare il fatto ascritto sotto l'angolazione indicata dall'art. 133 c.p. e quindi si chiede un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello operato dal primo giudice; si tratta però di una censura di merito, non più riproponibile in sede di legittimità ove la valutazione del giudice d'appello sia sorretta, come nella specie, da adeguata motivazione.

Solo con riferimento al quarto motivo il ricorso di F.J. è parzialmente fondato. L'imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 600 bis c.p., ma il giudice di primo grado, pur tenendone conto ai fini della pena pecuniaria, non ha operato l'esatto calcolo della pena detentiva, non rettificato neppure dalla Corte d'appello.

Infatti - come risulta dalla sentenza di primo grado - si ha il seguente calcolo. Pena base per il delitto di cui al capo b): anni sei di reclusione; aumento per la continuazione: anni uno e mesi sei di reclusione; pena per il delitto di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3: quattro mesi di reclusione. Quindi in totale sette anni e dieci mesi di reclusione; pena questa che va ridotta per il rito abbreviato a cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione e non già a cinque anni e quattro mesi di reclusione, come erroneamente indicato nella sentenza di primo grado, confermata anche quanto alla pena dalla sentenza d'appello. In questa parte - ossia limitatamente alla misura della pena detentiva - il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza.

Va infine rigettato il ricorso nella parte in cui si riferisce a Fi.Ag. per la sua assoluta genericità essendosi quest'ultimo limitato - in termini meramente assertivi - a dolersi dell'aumento di pena per la condotta di favoreggiamento.

Il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto in relazione a tutti gli elementi e alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per essa non è richiesta un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale, tenendo conto di tutte le componenti del fatto criminoso.

8. In conclusione il ricorso va accolto unicamente per l'imputato F.J. e limitatamente alla pena detentiva irrogata che va rideterminata nella misura indicata in dispositivo; vanno invece rigettati integralmente gli altri ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido tra loro.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo a F.J. limitatamente alla pena detentiva irrogatagli che riduce ad anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto e condanna gli altri ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2007